



**COMUNE DI TRAMATZA**  
Provincia di Oristano

**ATTESTAZIONE IMPORTO DEI PAGAMENTI RELATIVI A TRANSAZIONI COMMERCIALI EFFETTUATI DOPO LA SCADENZA DEI TERMINI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 9 OTTOBRE 2002, N. 231**

*Il decreto legislativo n. 231/2002, dedicato alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, all'articolo 4, comma 2, prevede:*

*Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini:*

*a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;*

*b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;*

*c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;*

*d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.*

*Il successivo comma 4, riservato alle pubbliche amministrazioni, prevede:*

*Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.*

*A seguito di ricognizione sul registro delle fatture previsto dal l'articolo 42 del decreto legge n. 66/2014 l'importo dei pagamenti posteriori alla data di scadenza per il mese indicato e l'importo totale dei pagamenti posteriori alla data di scadenza per l'anno in corso ammontano a:*

| <b>Febbraio 2019</b> |                 | <b>Totale anno 2019</b> |                 |
|----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| <b>€</b>             | <b>3.426,25</b> | <b>€</b>                | <b>3.972,24</b> |

Il responsabile del servizio finanziario  
F.to dott. Saverio Desogus